

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA A. SAVINIO, 43" Cod. Mecc.: RMIC8EH00G - Cod. Fisc.: 97713460588

Via A. Savinio, 43 - 00141 - ROMA

☎/Fax 06/82000065 - ⊠ rmic8eh00g@istruzione.it

PROTOCOLLO DI SICUREZZA A.S. 2021-2022

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLA SCUOLA

Vista	la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto	l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto	il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
Visto	l'art. 24 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
Visto	l'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto	il Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
	educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale d'istruzione;
Visto	il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole
	di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 – a.s. 2021/2022;
Vista	la Nota MI prot. n. 900 del 18.08.2021 di trasmissione alle scuole del citato Protocollo
	di sicurezza;
Visto	la Nota MI n.1237 del 13.08.2021: D.L. n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in
	sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" -
	Parere tecnico;
Viste	le Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) e la Nota
	MI di trasmissione prot. n. 1107 del 22/07/2021;

PREMESSA

Visto

in vigore;

il Regolamento Covid già approvato per l'a.s. 202/21 che si richiama e rimane ancora

Tenuto conto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria per l'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19;

Considerato che il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'autorità sanitaria e che, per l'anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento

imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 "Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione ello stato di emergenza, "i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali."

Si stabilisce che:

questo Istituto scolastico adotta le indicazioni del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali, nel rispetto della normativa vigente, per prevenire la diffusione del virus informando, attraverso apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.

REGOLE E PROCEDURE DA RISPETTARE

Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso con le organizzazioni sindacali determina, per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;

1. INFORMAZIONE PER L'INGRESSO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO

E' confermato per tutti:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

2. SINTOMI INFLUENZALI E CONTATTI STRETTI

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

E' confermato il divieto di assembramento in ingresso e in uscita e, pertanto, si riorganizzeranno gli scaglionamenti già previsti utilizzando gli accessi disponibili, previa avviso alle famiglie e al personale. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, si dovrà osservare la norma sul distanziamento sociale, anche con l'ordinata regolamentazione da parte del personale scolastico, ove possibile.

4. RIENTRO CASI POSITIVI AL COVID-19

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

E' confermata la nomina dei Referenti Covid-19 per le procedure di comunicazione all'ASL dei casi certi o sospetti di positività o di contatto stretto, ai fini dell'attivazione delle relative quarantene e isolamenti, previo avviso alle famiglie degli alunni.

5. ACCESSO VISITATORI E REGOLE GESTIONALI GENERALI

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di Istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- le comunicazioni avverranno generalmente a distanza;
- gli accessi saranno limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previo appuntamento e relativa programmazione;
- i visitatori ammessi, che non esibiscano spontaneamente il green pass, saranno registrati con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; inoltre, sarà loro misurata la temperatura con divieto di accesso in caso sia superiore ai 37,5 gradi e dovranno sottoscrivere l'autocertificazione Covid presente in portineria;
- i percorsi interni, gli ingressi e le uscite della struttura saranno differenziati, ove possibile;
- sarà garantita la segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- sarà garantita la pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- l'accesso alla struttura avverrà attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato e vidimato dal Dsga.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre (dopo ogni utilizzo da parte di un gruppo classe alternato);
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratori ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie, ecc.). Si provvederà a:
- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. E richiesta particolare attenzione alla sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi, il CTS indica che:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata da personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I dpi e i dispenser di gel sanificanti sono forniti dalla scuola a tutto il personale e agli alunni, con ricambio quotidiano dopo la mensa per quelli del tempo pieno. I dispenser di gel saranno collocati all'ingresso della sede, in ogni aula, in prossimità dei distributori automatici di bevande, negli uffici, alle postazioni dei collaboratori scolastici sui piani di servizio e ovunque sia previsto il transito ordinario di personale e/o visitatori temporanei.

La dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili avviene mediante conferimento in appositi raccoglitori disposti su ogni piano e dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per

i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

Non è previsto, quindi, l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di eta, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR, come visiera, camice, guanti, ad es. per il personale impegnato con i bambini con disabilità, i docenti di scuola dell'infanzia e i collaboratori scolastici.

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

Scuola dell'infanzia

Sono confermate le indicazioni valide per l'a.s. 2020.21, in sintesi:

- i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi;
- stabilità dei gruppi: i bambini frequentano il tempo in presenza e, nei limiti della migliore organizzazione possibile, con gli stessi insegnanti e collaboratori di riferimento; dispongono di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo con propri arredi e giochi da sanificare opportunamente; utilizzano in maniera alternata ed esclusiva anche gli altri spazi comuni disponibili con adeguata igienizzazione dei locali nell'intervallo di utilizzo tra un gruppo e l'altro.
- la merenda e i pasti sono consumati all'interno di ciascuna aula come lo scorso anno;
- suddivisione con segnaletica mobile degli eventuali spazi esterni disponibili con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi stabili, previa pulizia delle eventuali strutture.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni è possibile, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche un'erogazione dei pasti mista, in parte in refettorio e in parte in aula. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser gel).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM₁₀, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO₂, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

7. USO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

9. OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

La disciplina relativa al green pass per il personale scolastico è regolata dal D.L. n.111/2021 che prevede anche le conseguenze e le sanzioni in caso di mancato possesso.

In attesa della messa a punto di una piattaforma ministeriale per la gestione dei controlli, detta operazione di verifica è effettuata dai collaboratori scolastici incaricati mediante un'app scaricata su tablet già in dotazione alla scuola.